

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 29 marzo 2019

D.g.r. 18 marzo 2019 - n. XI/1389

Linee di indirizzo per il soccorso, recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica omeoterma sul territorio regionale

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e che le disposizioni di legge vigenti, promuovono la tutela degli animali appartenenti alla fauna selvatica e disciplinano gli interventi da adottare in caso di loro difficoltà;
- l'attivazione di programmi di sorveglianza nei confronti di agenti infettivi propri della fauna e/o comuni con le specie domestiche e l'uomo è un valido strumento per garantire il mantenimento della biodiversità, tutelare la sanità animale e promuovere la salute collettiva;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali che disciplina la predisposizione dei piani di sorveglianza sanitaria;

Visto il d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento di polizia veterinaria» che comprende le norme sulla vigilanza veterinaria, le norme speciali da adottare nella lotta alle specifiche malattie infettive, le sanzioni per chi infrange il regolamento;

Vagliato che la situazione sanitaria del patrimonio zootecnico lombardo, in forza dei piani di eradicazione e di sorveglianza messi in atto da anni, può essere considerata sotto controllo ed è quindi opportuno intraprendere ulteriori iniziative volte a consolidare l'attuale quadro epidemiologico. Tale obiettivo può essere raggiunto innalzando i livelli ordinari di attività in tutti i settori d'intervento;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» che statuisce:

- all'art. 1, comma 3: «Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie»;
- all'art. 4, comma 6: «Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà»;

Vista la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» ed in particolare l'art. 6, comma 5 che dispone: La Giunta regionale disciplina il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà [...];

Richiamate le seguenti norme:

- d.g.r. 2 agosto 2016, n. X/5516 «Prime determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 6 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» e s.m.i.. Modifica della dgr n. 5/55655 del 27 luglio 1994 avente ad oggetto «disciplina degli istituti previsti dalla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, artt. 6 e 39: centri di recupero e soccorso della fauna in difficoltà; allevamenti di fauna selvatica - mammiferi e uccelli»;
- d.g.r. 11 giugno 2018 n. XI/212 «definizione delle attività della vigilanza ittico-venatoria delle province lombarde - ad esclusione della provincia di Sondrio - e della città metropolitana di Milano di supporto alle funzioni amministrative di competenza della regione in materia faunistico venatoria ed ittica, riconoscimento di un contributo economico per l'annualità 2018»;
- d.d.g. 5 dicembre 2012 - n. 11358 «Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica»;
- d.d.g. 5 luglio 2013 - n. 6344 Modalità attuative dell'accordo Stato-Regioni e p.a. del 7 febbraio 2013 in tema di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recepito con d.g.r. n. X/171 del 24 maggio 2013;

Preso atto che le norme citate in premessa disciplinano le competenze e le funzioni amministrative in materia di tutela, vigilanza e gestione della fauna selvatica in difficoltà o reperita deceduta. Tali norme coinvolgono in particolare le competenze di:

- Regione Lombardia: DG Welfare, D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni da cui dipendono gli Uffici Territoriali Regionali, di seguito UTR;
- Agenzie di Tutela della Salute (Dipartimenti Veterinari);
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna;
- Province, competenti ad effettuare gli interventi di primo soccorso, il recupero ed il trasporto di animali appartenenti alla fauna selvatica in difficoltà o reperita deceduta;
- CRAS (Centri di Recupero per Animali Selvatici);

Considerato che gli Enti sopra elencati sono chiamati a garantire, ciascuno per la parte di competenza:

- il soccorso degli esemplari di fauna selvatica in difficoltà finalizzato al loro recupero per la reimmissione nel territorio o, quando non possibile per prognosi infausta con la conseguente incurabilità degli stessi, al loro abbattimento o alla soppressione eutanasica a seconda dei casi;
- il recupero e lo smaltimento delle carcasse di esemplari di fauna selvatica comunque rinvenuti;
- la valutazione epidemiologica generale dello stato sanitario delle popolazioni autoctone delle specie di fauna selvatica;

Considerato altresì che per raggiungere tali obiettivi è opportuno:

- coordinare le attività degli Enti coinvolti a vario titolo nella gestione della fauna selvatica;
- stabilire procedure uniformi per lo svolgimento delle attività di soccorso, recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica omeoterma;
- promuovere la formazione degli operatori coinvolti nella gestione della fauna selvatica in considerazione della sua valenza sanitaria, ecologica ed economica;

Viste le «Linee di indirizzo per il soccorso, recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica omeoterma sul territorio regionale» (Allegato A);

Vagliato che tali disposizioni sono funzionali a prevenire situazioni critiche relativamente alla efficacia dei programmi sanitari di tutela degli allevamenti attraverso un capillare lavoro sul mondo animale che permetta sia di individuare rapidamente l'introduzione di nuovi agenti patogeni, ma anche di garantirne l'assenza su tutto il territorio regionale;

Ritenuto di:

- approvare le «Linee di indirizzo per il soccorso, recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica omeoterma sul territorio regionale» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- demandare ai Dipartimenti Veterinari e Sicurezza degli Alimenti di O.A. delle ATS, alle Province, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia e ai CRAS, che opereranno nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di assicurare l'attuazione delle misure previste dalle Linee di indirizzo summenzionate (Allegato A);

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le «Linee di indirizzo per il soccorso, recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica omeoterma sul territorio regionale» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di demandare ai Dipartimenti Veterinari e Sicurezza degli Alimenti di O.A. delle ATS, alle Province, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia e ai CRAS, che opereranno nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di assicurare l'attuazione delle misure previste dalle Linee di indirizzo summenzionate (Allegato A);

3. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale istituzionale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

ALLEGATO A

LINEE DI INDIRIZZO PER IL SOCCORSO, RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA SUL TERRITORIO REGIONALE (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI FABIO ROLFI)

1. PREMESSA

La fauna selvatica omeoterma (di seguito fauna selvatica) è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

Le disposizioni di legge vigenti promuovono la tutela degli animali appartenenti alla fauna selvatica e disciplinano gli interventi da adottare in caso di loro difficoltà.

Al fine di rendere il soccorso ed il recupero della fauna selvatica più efficace e sicuro ai fini sanitari e del benessere animale nonché dell'incolumità del personale operante è necessario organizzare una rete di collaborazione che coinvolga tutti gli enti e le strutture competenti.

Inoltre, è noto che gli animali selvatici possono rappresentare il serbatoio, i vettori o semplicemente gli ospiti occasionali di agenti eziologici responsabili di patologie di comune riscontro nella fauna selvatica ma anche di patologie emergenti, talora anche a carattere zoonosico.

La fauna selvatica rappresenta pertanto un valido ed efficace bio-indicatore ambientale e sanitario ed eventuali patologie della stessa possono determinare rilevanti implicazioni sanitarie, ecologiche ed economiche, non solo nella gestione e conservazione delle specie selvatiche, ma anche nei confronti della sanità animale e della salute pubblica.

2. FINALITÀ ED OBIETTIVI

Le presenti linee guida hanno come finalità quella di garantire:

- a) il soccorso degli esemplari di fauna selvatica in difficoltà finalizzato al loro recupero per la reimmissione nel territorio o, quando non possibile per prognosi infausta con la conseguente incurabilità degli stessi, al loro abbattimento o alla soppressione eutanasica a seconda dei casi;
- b) procedure integrate per il recupero e lo smaltimento delle carcasse di esemplari di fauna selvatica comunque rinvenuti;
- c) una valutazione epidemiologica generale dello stato sanitario delle popolazioni autoctone delle specie di fauna selvatica attraverso l'attività di monitoraggio sanitario, svolta in maniera efficace e coordinata, come disposto dal Piano regionale di controllo sanitario della fauna selvatica.

Al fine di raggiungere le finalità sopra descritte è necessario:

- definire e coordinare le attività previste fra gli Enti, a diverso titolo, coinvolti, con particolare riferimento a quelli individuati al punto 4);
- stabilire indicazioni operative e procedure uniformi sul territorio regionale per lo svolgimento efficace e coordinato di tali attività;
- promuovere un'attività formativa sulla fauna selvatica, in considerazione della sua valenza sanitaria, ecologica ed economica, nei confronti degli operatori, a diverso titolo, coinvolti.

3. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- ⇒ Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- ⇒ Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";

- ⇒ Legge Regionale 16 agosto 1993, n. 26 e successive modificazioni "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- ⇒ Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale";
- ⇒ Legge Regionale 8 luglio 2015, n. 19 Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)
- ⇒ Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 32 Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni')
- ⇒ Legge Regionale 25 maggio 2016, n. 7 Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)
- ⇒ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)
- ⇒ Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97"
- ⇒ D.d.g. 5 luglio 2013 - n. 6344 Modalità attuative dell'accordo Stato-Regioni e p.a. del 7 febbraio 2013 in tema di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recepito con d.g.r. n. X/171 del 24 maggio 2013
- ⇒ D.G.R. 2 agosto 2016, n. x/5516 "Prime determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 6 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni. Modifica della dgr n. 5/55655 del 27/07/1994 avente ad oggetto "disciplina degli istituti previsti dalla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, artt. 6 e 39: centri di recupero e soccorso della fauna in difficoltà; allevamenti di fauna selvatica - mammiferi e uccelli"
- ⇒ D.d.g. 5 dicembre 2012 - n. 11358 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica".
- ⇒ DGR 11 giugno 2018 n. XI/212 "definizione delle attività della vigilanza ittico-venatoria delle province lombarde – ad esclusione della provincia di Sondrio - e della città metropolitana di Milano di supporto alle funzioni amministrative di competenza della regione in materia faunistico venatoria ed ittica, riconoscimento di un contributo economico per l'annualità 2018"
- ⇒ Circolare regionale della DG/SAN di RL 29 dicembre 2011 - n. 13 "Chiarimenti in merito al soccorso di animali traumatizzati o bisognosi di cure";

4. ENTI COINVOLTI

Gli enti coinvolti sono i seguenti:

- A. **Regione Lombardia:** DG Welfare, D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni da cui dipendono gli Uffici Territoriali Regionali, di seguito UTR
- B. **Province** (Servizio di vigilanza ittico venatoria o Polizia Provinciale), di seguito Polizia Provinciale;
- C. **Agenzie di Tutela della Salute** (*Dipartimenti Veterinari*), di seguito ATS;
- D. **Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna;** Con l'esclusivo ruolo di laboratorio anatomico-patologico ed analitico di riferimento senza alcun altro coinvolgimento nel presente protocollo.

5. COMPETENZE

Si descrivono di seguito le competenze degli enti coinvolti di cui sopra, ai sensi delle norme e discipline vigenti in materia di fauna selvatica omeoterma e delle presenti disposizioni.

5.1 Competenze della Regione

Sono di competenza della Regione che si avvale dei servizi delle Polizie Provinciali, eventualmente coadiuvata dalla vigilanza volontaria, le seguenti attività:

- soccorso della fauna selvatica in difficoltà, nonché il trasporto della stessa ai CRAS (Centri di Recupero per Animali Selvatici) o ad altra struttura veterinaria convenzionata;
- recupero della fauna selvatica rinvenuta morta o deceduta a seguito di incidenti stradali o evento traumatico.

In caso di fauna selvatica deceduta a seguito di incidente stradale o evento traumatico, il recupero riguarderà esclusivamente le seguenti specie:

- CAMOSCIO (*Rupicapra rupicapra*)
 - STAMBECCO DELLE ALPI (*Capra ibex*)
 - CAPRIOLO (*Capreolus capreolus*)
 - CERVO (*Cervus elaphus*)
 - MUFLONE (*Ovis orientalis*)
 - CINGHIALE (*Sus scrofa*)
 - DAINO (*Dama dama*)
 - ISTRICE (*Hystrix cristata*)
 - LINCE (*Lynx linx*)
 - LONTRA (*Lutra lutra*)
 - LUPO (*Canis lupus*)
 - ORSO BRUNO (*Ursus arctos*)
 - PROCIONE (*Procyon lotor*)
 - TASSO (*Meles meles*)
 - VOLPE (*Vulpes vulpes*)
- Abbattimento (tramite arma da fuoco in dotazione) dell'animale selvatico ferito a seguito di propria valutazione o di prognosi infausta emessa dall'ATS (vedi punto 6.1)
 - Trasporto della carcassa dell'animale selvatico alla sezione diagnostica IZSLER territorialmente competente (vedi punti 6.2 e 6.3), o ad un Centro di Lavorazione della Selvaggina, di seguito CLS (vedi punto 6.1)
 - Smaltimento della carcassa dell'animale selvatico (vedi punti 6.2, 6.3 e 7)

5.2 Competenze della ATS

I Dipartimenti Veterinari delle ATS devono garantire, nei confronti delle popolazioni di fauna selvatica, le attività finalizzate alla tutela della salute pubblica, della pubblica sicurezza e del benessere animale.

Se richiesto dalla Polizia Provinciale, le ATS svolgono le seguenti attività:

- ✓ visita sanitaria *ante mortem* al fine di destinare la carcassa ad un CLS e verifica del suo abbattimento con metodi idonei;
- ✓ parere relativo all'idoneità dell'animale ad essere trasportato ad un CRAS o ad altra struttura veterinaria convenzionata ed eventuali prescrizioni e accorgimenti utili a garantirne il benessere durante il trasporto (vedi punto 6.1);
- ✓ eutanasia dell'animale per motivi di benessere e/o pubblica sicurezza (vedi punto 6.1);
- ✓ certificazione ufficiale, anche ai fini assicurativi, dell'avvenuto decesso dell'animale a seguito di incidente stradale e di altro evento traumatico/accidentale;
- ✓ fornire indicazioni e/o chiarimenti di carattere sanitario in merito alla necessità di sottoporre ad accertamenti di laboratorio gli animali rinvenuti morti.

6. MODALITÀ OPERATIVE

Al fine di assicurare un intervento efficace e coordinato delle attività di cui trattasi, si definiscono le seguenti modalità operative da attuarsi sul territorio regionale.

6.1 Intervento sulla fauna selvatica in difficoltà

L'intervento sulla fauna selvatica in difficoltà viene svolto dalla Polizia Provinciale che, avvalendosi eventualmente della vigilanza volontaria, valuta l'opportunità di:

- a. trasportare l'animale al CRAS o ad altra struttura veterinaria convenzionata per le cure necessarie, a seguito di propria valutazione o di prognosi fausta emessa dall'ATS;
- b. abbattere l'animale selvatico ferito (tramite arma da fuoco in dotazione, nel rispetto delle condizioni di sicurezza), a seguito di propria valutazione, anche avvalendosi della check list allegata (Allegato 1) o di prognosi infausta emessa dall'ATS;
- c. destinare la carcassa dell'animale:
 - ad un Centro Lavorazione Selvaggina (CLS), previa visita sanitaria *ante-mortem* da parte dell'ATS, se previsto per la specie coinvolta e fatte salve le disposizioni vigenti in materia ;
 - alla sezione IZSLER territorialmente competente, per eventuali approfondimenti diagnostici;
 - allo smaltimento ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e smi.

Rispetto ai punti a e b, qualora la Polizia Provinciale, in base alle circostanze (es. contesto ambientale, stato di salute dell'animale) abbia dubbi su quale decisione prendere, a tutela del benessere dell'animale, può richiedere l'intervento dell'ATS. Tale richiesta, in orario di servizio, può essere fatta contattando la sede distrettuale territorialmente competente, mentre al di fuori dell'orario di servizio e nei giorni non lavorativi/festivi contattando il centralino della ATS (servizio di pronta disponibilità garantito da ATS). A tal proposito è opportuno che le ATS e le Polizie provinciali territorialmente competenti condividano e garantiscono la funzionalità dei propri recapiti di pronta disponibilità.

L'ATS, avvalendosi anche di una specifica check-list (Allegato 1), emette una prognosi in base alla quale la Polizia provinciale decide come gestire l'animale selvatico in difficoltà:

- prognosi fausta: l'animale può essere trasportato al CRAS o ad altra struttura veterinaria convenzionata;

-prognosi infausta: l'animale può essere abbattuto (tramite arma da fuoco in dotazione), al fine di evitare inutili sofferenze per essere successivamente smaltito o, se ritenuto idoneo dall'ATS, destinato a un CLS.

Qualora, per motivi di sicurezza pubblica e/o contesto ambientale non fosse possibile e/o opportuno abbattere l'animale, la Polizia provinciale può formalmente richiedere al personale ATS presente di praticare l'eutanasia dello stesso. In tal caso l'animale non potrà essere destinato ad un CLS.

L'ATS intervenuta deve redigere verbale esaustivo dal quale si possano evincere tutti gli elementi utili per circostanziare fatti accaduti e decisioni assunte e utilizzare la griglia decisionale allegata (Allegato 1) al presente documento. La Polizia provinciale deve controfirmare la griglia predisposta e redatta dall' ATS.

6.2. Intervento sulla fauna selvatica deceduta

L'intervento sulla fauna selvatica morta a seguito di incidente stradale/evento traumatico o rinvenuta morta viene svolto da Regione che si avvale dei servizi delle Polizie Provinciali, eventualmente coadiuvata dalla vigilanza volontaria.

6.2.1 Fauna selvatica morta a seguito di incidente stradale/evento traumatico

Gli animali selvatici morti o abbattuti con metodo eutanascico a seguito di incidente stradale/evento traumatico devono essere smaltiti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e smi (vedi punto 7).

Nel caso le Autorità competenti reputino necessari degli approfondimenti diagnostici su determinate specie di fauna selvatica anche in relazione alla situazione epidemiologica regionale/nazionale, gli animali devono essere trasportati alle Sezioni diagnostiche dell'IZSLER per le analisi del caso (Allegato 3).

Se trasportata all'IZSLER, la carcassa dovrà essere accompagnata da specifica modulistica (Allegato 2).

L'ATS, se richiesto, deve fornire alla Polizia Provinciale indicazioni e/o chiarimenti circa il destino degli animali selvatici morti, in base alle norme vigenti e/o valutazione del caso specifico.

6.2.2 Fauna selvatica rinvenuta morta

Il ritrovamento di animali selvatici deceduti deve essere segnalato alla Polizia provinciale direttamente o per il tramite di UTR. La Polizia provinciale, così come disposto dalla DGS 11358/2012 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica", indipendentemente dalla tipologia di zona di ritrovamento, **deve provvedere al conferimento della carcassa intera, ove possibile, alle Sezioni diagnostiche dell'IZSLER** al fine di individuare le cause del decesso e di escludere la presenza di patologie pericolose per la fauna selvatica e/o per gli animali domestici e l'uomo. In questo caso le carcasse devono essere accompagnate da specifica modulistica (Allegato 2).

L'ATS, se richiesto, deve fornire alla Polizia Provinciale indicazioni e/o chiarimenti circa il destino degli animali selvatici morti, in base alle norme vigenti e/o valutazione del caso specifico.

6.3 Trasporto della fauna selvatica

Il trasporto degli **animali selvatici in difficoltà** al CRAS o ad altra struttura veterinaria convenzionata viene effettuato dalla Polizia provinciale eventualmente coadiuvata dalla vigilanza volontaria.

Il trasporto di animali feriti esula dal campo di applicazione del Reg. (CE) 1/2005; per questo motivo non sono richieste specifiche autorizzazioni né requisiti. Tuttavia le modalità di

trasporto devono essere adeguate al tipo di animale trasportato al fine di garantire il suo benessere, non provocando inutili sofferenze.

Il trasporto di **animali selvatici morti** viene effettuata dalla Polizia provinciale, eventualmente coadiuvata dalla vigilanza volontaria, o da altra persona (fisica o giuridica) autorizzata. Il trasporto, se non effettuato con mezzi identificati di ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. 1069/2009, deve comunque essere effettuato con modalità atte a garantire il rispetto di misure igienico sanitarie al fine della tutela della salute pubblica, ovvero il contenitore non deve permettere la fuoriuscita di fluidi/materiale biologico, nonché la salute dell'operatore.

7. MODALITÀ DI SMALTIMENTO

Le carcasse sono smaltite ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e smi, ovvero possono essere inviate, per i successivi usi consentiti, ad un impianto di trasformazione e/o smaltimento e/o utilizzo, direttamente o attraverso punti di raccolta e stoccaggio oppure possono essere infossate o lasciate in loco.

Le carcasse possono essere smaltite tramite infossamento o lasciate in loco solo qualora il loro recupero, per il successivo smaltimento, sia particolarmente impegnativo e/o oneroso. L'infossamento deve essere autorizzato dal Sindaco, previo parere dell'ATS territorialmente competente.

8. FORMAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO NEL SOCCORSO O RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA' O MORTA

E' fondamentale che gli Enti coinvolti (Regione, Province, ATS) promuovano un'adeguata attività di formazione del personale coinvolto nel rispetto delle diverse e proprie professionalità, anche con iniziative integrate.

La formazione dovrà riguardare i seguenti ambiti:

- riconoscimento della fauna selvatica interessata dalle presenti disposizioni;
- problematiche sanitarie e patologie della fauna selvatica;
- corrette metodiche di campionamento;
- impatto della fauna selvatica sulle attività umane;
- stress della fauna selvatica e protocolli gestionali delle urgenze relative agli stessi;
- detenzione ed utilizzo dei farmaci; sedazione, eutanasia ed abbattimento della fauna selvatica;
- normative relative al benessere della fauna selvatica;
- metodologie di cattura e di trasporto degli animali selvatici.

ALLEGATO N 1			
"CHECK LIST" PROGNOSI ANIMALI SELVATICI IN DIFFICOLTA'			
SU RICHIESTA DI Polizia Provinciale		Agente _____ Agente _____	
Località			
SPECIE ANIMALE.....	Data / /	Ora inizio : Ora fine:	N° PRATICA
	PUNTEGGIO	PUNTI	
VALUTAZIONE SPECIE			
PROTETTA	2	<input type="checkbox"/>	
SELVATICA/SINANTROPO	1	<input type="checkbox"/>	
PESO STIMATO DELL'ANIMALE			
Peso stimato superiore 30 Kg	1	<input type="checkbox"/>	
Peso stimato inferiore 30 Kg	2	<input type="checkbox"/>	
TIPOLOGIA DI TRAUMA			
SHOCK	2	<input type="checkbox"/>	
COLLASSO	1	<input type="checkbox"/>	
TRAUMA CHIRURGICO LIEVE (escoriazioni, ferite suturabili) <i>localizzazione</i>	2	<input type="checkbox"/>	
TRAUMA CHIRURGICO GRAVE (frattura composta, ferita addominale) <i>localizzazione</i>	1	<input type="checkbox"/>	
TRAUMA CHIRURGICO GRAVISSIMO (frattura esposta, frattura colonna, frattura multipla) <i>localizzazione</i>	0	<input type="checkbox"/>	
VALUTAZIONE LOGISTICA			
Recupero e trasporto facile	2	<input type="checkbox"/>	
Recupero e trasporto difficile (strada sì)	1	<input type="checkbox"/>	
Recupero e trasporto complessi (strada no)	0	<input type="checkbox"/>	
Condizioni climatiche / ambientali favorevoli	2	<input type="checkbox"/>	
Condizioni climatiche / ambientali non favorevoli	0	<input type="checkbox"/>	
TOTALE		<u> </u>	
Classificazione punteggio ai fini della PROGNOSI			
≥ 9 : si suppone una prognosi fausta per trasporto verso un centro autorizzato per trattamento			
< 9 : si suppone una prognosi infausta per trasporto verso un centro autorizzato per trattamento			

Allegato 2

**ALLEGATO
Regione Lombardia
CONFERIMENTI DI ANIMALI SELVATICI**
(*Facoltativo per il conferimento di visceri di Lepre)

Accettazione N°:.....OPERATORE.....DATA.....
 Cognome e come(*).....
 Indirizzo(*).....Comune(*).....Qualifica(*).....
Recapito telefonico(*).....
 Comprensorio/Ambito territoriale di caccia.....SETTORE.....
 ASL distretto di(*).....Veterinario(*).....

Barrare con una X la casella corrispondente alla specie, al sesso ed all'età

SPECIE	SESSO	ETA'				
<input type="checkbox"/> Capriolo	<input type="checkbox"/> MASCHIO	<input type="checkbox"/> Classe 0	<input type="checkbox"/> Classe 1	<input type="checkbox"/> Classe 2	<input type="checkbox"/> Classe 3	<input type="checkbox"/> Classe 4
<input type="checkbox"/> Camoscio	<input type="checkbox"/> FEMMINA	<input type="checkbox"/> Classe 0	<input type="checkbox"/> Classe 1	<input type="checkbox"/> Classe 2	<input type="checkbox"/> Classe 3	
<input type="checkbox"/> Cervo						
<input type="checkbox"/> Mufone						
<input type="checkbox"/> Cinghiale						

SPECIE	SESSO	ETA'	
<input type="checkbox"/> Lepre	<input type="checkbox"/> MASCHIO	<input type="checkbox"/> Giovane	<input type="checkbox"/> Adulto
<input type="checkbox"/> Volpe	<input type="checkbox"/> FEMMINA	<input type="checkbox"/> Giovane	<input type="checkbox"/> Adulto
Altro.....			

Animale: DA PRELIEVO VENATORIO TROVATO MORTO DA PIANI DI ABBATTIMENTO ALTRO.....

Data di Ritrovamento/Abbattimento:

Numero identificativo:

Luogo: Comune.....Località.....

Riserva/ZRC/ZRA/Oasi faunistica.....

Altitudine.....

BOSCO ZONA APERTA VICINANZA CENTRO ABITATO VICINANZA STRADA VICINANZA STALLA

ALTRO.....

Segni di malattia: DIFFICOLTA' NEL MOVIMENTO DIFFICOLTA' RESPIRATORIE LESIONI CUTANEE
 LESIONI OCULARI IMBRATTAMENTO POSTERIORE ALTRO.....

N° campioni Stato conservazione materiale: FRESCO CONGELATO

Allegato 3

Elenco e indirizzi delle Sezioni Diagnostiche Lombarde dell'IZSLER

Bergamo	Via P. Rovelli, 53	035/4236036	035/299091	Bergamo@izsler.it
Brescia	Via Bianchi, 9	030/2290221	030/2290552	Brescia@izsler.it
Cremona	Via Cardinal Massaia, 7	0372/452412	0372/433147	Cremona@izsler.it
Lodi	Via Albert Einstein	0371/439354	0371/438043	Lodi@izsler.it
Mantova	Str. Circonv. Sud, 21/A	0376/380493	0376/381434	Mantova@izsler.it
Milano	Via Celoria, 12	02/70630116 02/70600153 02/70638366	02/70635837	Milano@izsler.it
Pavia	Privata Strada Campeggi, 59/61	0382/526529 0382/422006	0382/422066	Pavia@izsler.it
Sondrio	Via Bormio, 30	0342/214312	0342/515024	Sondrio@izsler.it
Varese - Binago	Via Dante	031/940870 031/940992	031/942540	Varese@izsler.it

Allegato 4

Regione Lombardia
CONFERIMENTI DI ANIMALI SELVATICI AI CRAS

Accettazione CRAS di _____

N°:.....OPERATORE.....DATA.....

Conferente: Cognome e Nome.....

Qualifica.....

Ente di Appartenenza.....Recapito telefonico.....

Barrare con una X la casella corrispondente alla specie, al sesso ed all'età

SPECIE	SESSO	ETA'			
		Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
<input type="checkbox"/> Capriolo	<input type="checkbox"/> MASCHIO	<input type="checkbox"/> Classe 0	<input type="checkbox"/> Classe 1	<input type="checkbox"/> Classe 2	<input type="checkbox"/> Classe 3
<input type="checkbox"/> Camoscio	<input type="checkbox"/> FEMMINA	<input type="checkbox"/> Classe 0	<input type="checkbox"/> Classe 1	<input type="checkbox"/> Classe 2	<input type="checkbox"/> Classe 3
<input type="checkbox"/> Cervo					
<input type="checkbox"/> Muflone					
<input type="checkbox"/>					

SPECIE VOLATILI	SESSO	ETA'	
		Giovane	Adulto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> MASCHIO	<input type="checkbox"/> Giovane	<input type="checkbox"/> Adulto
	<input type="checkbox"/> FEMMINA	<input type="checkbox"/> Giovane	<input type="checkbox"/> Adulto

Data di Ritrovamento:

Luogo di Ritrovamento:

Località.....

Comune..... Provincia

Segni di malattia:

- DIFFICOLTA' NEL MOVIMENTO DIFFICOLTA' RESPIRATORIE
- LESIONI CUTANEE LESIONI OCULARI IMBRATTAMENTO POSTERIORE
- ALTRO.....

FIRMA
